

# Obiettivi e pubbliche amministrazioni nel settore energetico

Il Piano UE del 2007 "Una politica energetica per l'Europa" indica 3 obiettivi al 2020:

- migliorare l'efficienza energetica del 20%
- incrementare fino al 20% la percentuale di produzione di energia da rinnovabili
- ridurre le emissioni di gas serra del 20%

Per invertire le tendenze attuali su emissioni, dipendenza dall'estero, si deve operare cambiamenti di massa. E' necessario un concorso collettivo

- ✓ *Capacità legislative: Energia è materia a legislazione concorrente Stato/Regioni. I limiti dettati dallo Stato sono però particolarmente stringenti*
- ✓ *Capacità amministrative: competenze amministrative soprattutto comunali e provinciali; la Regione autorizza alcuni impianti e rilascia le intese allo Stato per gli impianti di interesse nazionale*
- ✓ *Capacità finanziarie: mai attuato un vero federalismo fiscale. Le possibilità di incentivazione dipendono soprattutto dallo Stato*

# L.R. 39/2005 e 71/2009

## Le semplificazioni amministrative

- F La l.r. 39/2005 (Disposizioni in materia di energia) conteneva già le norme sul procedimento di “autorizzazione unica” degli impianti energetici, nonché l’indicazione di piccoli impianti realizzabili con DIA al Comune o con una semplice comunicazione preventiva al Comune
- F La legge è stata modificata dalla l.r. 23/11/2009 n. 71. Con tale modifica sono stati ampliati notevolmente gli impianti che vanno a DIA o a Comunicazione
- F L’ampliamento delle semplificazioni è avvenuto innanzitutto per adeguarsi alle norme statali nel frattempo intervenute:
  - *legge finanziaria 2008: soglie per la DIA degli impianti di produzione en. elettrica da fonti rinnovabili*
  - *dlgs 115/2008: comunicazione per i solari integrati o aderenti, e i microeolici*
  - *legge 99/2009: DIA per le pompe di calore geotermiche*
- F Le semplificazioni sono però andate oltre al dettato nazionale. Lo Stato ha impugnato alla Consulta quelle che allargano la DIA oltre i limiti nazionali
- F Fino alla (pubblicazione della) sentenza della Corte Costituzionale si applicano anche le norme contestate dallo Stato

# Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009

## Impianti energetici realizzabili con Comunicazione

- u** Indicati all'art. 17 “Attività Libera” della l.r. 39/2005
- u** Soggetti, per gli adempimenti energetici ed edilizi, a semplice comunicazione preventiva al Comune almeno 20 gg prima inizio lavori
- u** Rimangono gli altri adempimenti di legge (per es. autorizzazione paesaggistica)
- u** Soggetti alle prescrizioni e sanzioni del Comune come lo possono essere alcune manutenzioni ordinarie come i rifacimenti intonaci o sostituzione tegole
- u** Si dividono in:
  - *soggetti a Comunicazione sempre*
  - *soggetti a Comunicazione, alle condizioni fissate dal PIER*
  - *soggetti a Comunicazione, tenuto conto del PIER, se responsabili Regione, Enti locali e Aziende Sanitarie*

## Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009 Impianti energetici realizzabili con Comunicazione (1)

### **Impianti energetici soggetti a Comunicazione sempre**

- Singoli aerogeneratori fino a h 1,5 m e diametro 1 m
- Pannelli solari (termici o fotovoltaici) aderenti o integrati, stessa inclinazione e orientamento falda, nessuna modifica sagoma, fino a tutta la superficie del tetto
- Impianti di microgenerazione (potenza inferiore a 50 kW elettrici)

## Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009 Impianti energetici realizzabili con Comunicazione (2)

<p><b>Eolici</b> fino a 5 kW <u>se realizzati secondo le condizioni Pier</u></p>	<p><i>il PIER richiede che non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.</i></p>
<p><b>Eolici</b> fino a 1 MW se proprietà di Regione ed Enti Locali, tenuto conto delle condizioni Pier</p>	
<p><b>Eolici</b> fino a 1 MW se proprietà di Aziende Sanitarie, con preventivo assenso del Comune, tenuto conto delle condizioni Pier</p>	
<p><b>Fotovoltaici</b> fino a 5 kW <u>se realizzati secondo le condizioni Pier</u></p>	<p><i>il Pier richiede 2 condizioni: i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo: <u>esclusi moduli su tetto senza alcuna integrazione</u>; non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.</i></p>
<p><b>Fotovoltaici</b> fino a 1 MW se proprietà di Regione ed Enti Locali, tenuto conto delle condizioni Pier</p>	
<p><b>Fotovoltaici</b> fino a 1 MW se proprietà di Aziende Sanitarie, con preventivo assenso del Comune, tenuto conto delle condizioni Pier</p>	

## Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009 Impianti energetici realizzabili con Comunicazione (3)

<p><b>Solari termici</b> fino a 20 mq <u>se realizzati</u> secondo le condizioni Pier</p>	<p><i>i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo: <u>esclusi moduli su tetto senza alcuna integrazione</u></i></p>
<p><b>solari termici</b> per applicazioni a servizio di aziende operanti nel settore florovivaistico <u>se realizzati</u> secondo le condizioni Pier</p>	<p><i>il Pier chiede 2 condizioni: i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo: <u>esclusi moduli su tetto senza alcuna integrazione; sviluppo non superiore a 200 mq</u></i></p>
<p><b>Idroelettrici fino a 200 kW</b> se proprietà di Regione ed Enti Locali, tenuto conto delle condizioni Pier</p>	
<p><b>Idroelettrici fino a 200 kW</b> se proprietà di Aziende Sanitarie, con preventivo assenso del Comune, tenuto conto delle condizioni Pier</p>	
<p><b>biomasse</b> fino a 0,5 MW termici, <u>se realizzati</u> secondo le condizioni Pier</p>	<p><i>il PIER chiede 2 condizioni: <u>non sia attività edilizia già soggetta a permesso di costruzione</u> e non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità</i></p>
<p><b>Cogenerazione a gas naturale</b> fino a 3 MW termici <u>se realizzati</u> secondo le condizioni Pier</p>	<p><i>L'intervento non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia tale da essere già soggetta a permesso di costruzione</i></p>

# Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009

## Impianti energetici realizzabili con DIA

- u **Indicati all'art. 16 della lr 39/2005**
- u **Si tratta di una DIA edilizia ad hoc (le sanzioni sono all'art. 20 della lr 39/05)**
- u **come nella DIA edilizia si allegano le altre autorizzazioni/Nullaosta rilasciati**
- u **Laddove sia necessaria la Pubblica Utilità si fa l'Autorizzazione Unica**
- u **Impianti di produzione en elettrica, soggetti a DIA:**
  - ä pannelli fotovoltaici sotto i 200 kW
  - ä impianti eolici sotto i 100 kW
  - ä Impianti idraulici sotto i 100 kW
  - ä Impianti a biomassa sotto i 200 kW
  - ä Impianti a biogas sotto i 250 kW
  - ä Sonde geotermiche per la produzione di calore
  - ä Impianti aventi caratteristiche cogenerative fino a 1 MWe
- u **Impianti energetici soggetti a DIA alle condizioni fissate dal PIER:**
  - ä pannelli solari termici da 20 mq a 100 mq (i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo: esclusi moduli su tetto senza alcuna integrazione)

# Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009

## Autorizzazione Unica Regionale

- u L'autorizzazione unica ingloba in un unico atto gli adempimenti necessari alla realizzazione dell'opera, alla fine di un procedimento unificato (con conferenza di servizi)**
- u Si applicano gli articoli da 10 a 13 e da 18 a 21 della l.r. 39/2005**
- u Sono fatti salvi gli impianti con procedure semplificate**
- u Si applica a tipologie tassative di impianti:**
  - ä Impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale (meno gli impiantini non soggetti all'autorizzazione emissioni in atmosfera che -parte impiantistica- seguono la ex l. 46/90)
  - ä Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
  - ä Linee elettriche e relativi impianti (meno quelle soggette a DIA o Comunicazione – vedi reg. regionale 9/2000)
  - ä Oleodotti e gasdotti (ad eccezione delle opere di urbanizzazione, e delle modifiche di oleodotti esistenti in attuazione della l. 239/2004)
  - ä Impianti di stoccaggio idrocarburi e oli minerali sopra 25 mc (meno le variazioni fino al 30% dell'autorizzato)
  - ä Impianti di stoccaggio GPL sopra 26 mc o, per le bombole, sopra 1000 kg di prodotto (meno le variazioni fino al 30% dell'autorizzato)
  - ä Impianti di trasformazione idrocarburi e oli minerali (meno le variazioni fino al 30% dell'autorizzato)
  - ä impianti per la produzione, trasformazione, trasporto idrogeno (mai individuati)



## *Autorizzazione Unica regionale- Chi è competente*

I La Regione – Settore Energia – provvede all'autorizzazione unica per

- gli impianti geotermici
- gli impianti eolici sopra 1 MW
- le linee elettriche sopra 100 kV e i relativi impianti di trasformazione, se soggetti a VIA regionale, o se interregionali

I Negli altri casi l'autorizzazione unica “energetica” è rilasciata dalla Provincia competente

Vi è poi il caso art. 14 della Lr 39/2005 in cui, sussistendo un procedimento concessorio, l'autorizzazione viene rilasciata con la concessione:

- ✓ concessione geotermica (dalla Regione) > centrale geotermica
- ✓ concessione derivazione acqua (dalla Provincia) > impianto idroelettrico

Vi è infine il caso art. 15 della Lr 39/2005 degli impianti di derivazione di acque geotermiche con pozzo fino a 400 metri e potenza fino 2 MW termici:  
concessione derivazione acqua (dalla Provincia)

# Le autorizzazioni statali

Le grandi infrastrutture energetiche sono autorizzate dallo Stato  
In questo caso la Regione rilascia un'intesa dopo aver sentito gli Enti locali  
Le infrastrutture in questione sono ad oggi:

- ✓ Le centrali oltre 300 MW
- ✓ Le centrali nucleari
- ✓ Gli elettrodotti e impianti della Terna
- ✓ Le altre infrastrutture lineari energetiche (gasdotti, oleodotti) facenti parte della rete di trasporto nazionale
- ✓ I terminali di rigassificazione
- ✓ Gli impianti eolici in mare

# Gli impianti energetici - il ruolo degli Enti locali

## Il Comune

- | nell'edificato, adeguamento agli obblighi nazionali di produzione energetica da fonti rinnovabili e promozione ulteriore
- | sul territorio, governo delle esigenze di localizzazione degli impianti
- | in particolare governo della compatibilità di massima degli impianti a fonte rinnovabile in area agricola
- | ricezione delle DIA e delle Comunicazioni per i piccoli impianti
- | espressione della conformità urbanistica sui medi/grandi impianti
- | espressione del parere sull'autorizzazione unica
- | rilascio di altre eventuali autorizzazioni (per es. Aut. Paesaggistica)

## La Provincia

- | sul territorio, governo delle esigenze di localizzazione degli impianti
- | in particolare governo della compatibilità di massima degli impianti a fonte rinnovabile in area agricola
- | decisione ultima sugli impianti medi per cui rilascia l'autorizzazione unica
- | espressione del parere sull'autorizzazione unica regionale o statale
- | rilascio di altri eventuali nullaosta (strade ecc....)

# La legge regionale 1/2005 sul Governo del Territorio - l'edilizia sostenibile

## I CAPO III della Legge

- La Regione fissa le linee guida per edilizia sostenibile
- Comuni possono applicare riduzione oneri urbanizzazione secondaria secondo risparmio energetico, qualità ecocompatibile di materiali e tecnologie costruttive, requisiti di accessibilità edifici (obbligo di garanzia fideiussoria pari all'importo degli incentivi previsti)
- Comuni possono applicare agli interventi di edilizia sostenibile un incremento fino al 10% della superficie utile che sarebbe ammessa
- Spessore murature esterne > minimi fissati dai regolamenti edilizi e comunque >30 cm, maggior spessore dei solai per isolamento termico e acustico, serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici per realizzare i requisiti di accessibilità non sono computati ai fini degli indici di fabbricabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici.